



## CONTRATTO ATTUATIVO N. 1

### Accordo quadro della durata di 24 mesi per la fornitura di stampa e consegna del materiale tipografico in uso al CEFPAS

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 30 del mese di luglio,

#### TRA

Roberto Sanfilippo, nato a Genova, il 4 aprile 1970, che interviene nella qualità di Direttore e Legale rappresentante del Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – CEFPAS, partita IVA 01427360852 (d'ora innanzi "Committente")

#### E

Il Sig. Luca Scifo nato [REDACTED] i [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta Grafiche Scifo di Scifo Gimmi & Co. s.a.s, con sede legale in Aragona (AG), via Garibaldi n. 67 PIVA 02088730847, con domicilio digitale PEC: GRAFICHESCIFO@ARUBAPEC.IT (d'ora innanzi "Fornitore")

#### PREMESSO CHE:

- con decisione a contrarre n. 63 del 13/03/2024 è stato autorizzato l'avvio della Trattativa Diretta n. 4110341 per la stipula di un Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di stampa e grafica del materiale tipografico destinato al CEFPAS;
- con la deliberazione n. 124 del 27/05/2024 è stato disposto l'affidamento e la sottoscrizione del presente Accordo Quadro sottoscritto in data 3 giugno 2024 rep. n. 42/2024;
- sono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, anche se materialmente non allegati: Patto di Integrità - Documento di Tracciabilità dei Flussi Finanziari - Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" - Documento privacy - Preventivo prot. n.1381 del 12/02/2024;
- che ai sensi del suddetto Accordo Quadro il servizio deve essere reso sulla base di appositi singoli Contratti Attuativi che l'Appaltatore si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto attuativo n. 1.

Il Responsabile unico di progetto è la dott. Daniela Giordano, e-mail: [giordano@cefpas.it](mailto:giordano@cefpas.it)

È nominata Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023, la sig.ra Carla Randazzo, assistente segreteria Direzione del Centro.



## ART. 2 OGGETTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI E IMPORTO DEL CONTRATTO

Con la stipula del presente contratto attuativo, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente alla fornitura di grafica e stampa del materiale tipografico.

L'appaltatore dovrà eseguire i servizi e le prestazioni di cui alla comunicazione a mezzo PEC al CEFPAS prot.n. 1381 del 9/02/2024.

Cod	Prod.	Quantità	Prezzo unitario	Costo/quantità richieste	Note
1001	camicie porta delibere	n. 1000 camicie porta delibere (colore bianco)	0,19	190	Per il layout grafico delle delibere e delle determine, l'operatore dovrà attenersi alla e-mail del centro contenenti le indicazioni in merito.
1001	camicie porta determine	n. 3000 camicie porta determine (colore grigio)	0,1824	547,2	Per il layout grafico delle delibere e delle determine, l'operatore dovrà attenersi alla e-mail del centro contenenti le indicazioni in merito.
				<b>Tot. 737,2 euro</b>	

## ART. 3 TEMPI DI ESECUZIONE, IMPUTAZIONE DELLA SPESA, LUOGO DI CONSEGNA

Il presente contratto attuativo decorre dalla data di stipulazione e fino a conclusione dei servizi e delle prestazioni di cui al superiore articolo 2, fissata al 15 settembre 2024. A decorrere dalla ricezione del primo contratto attuativo, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alle prestazioni richieste secondo i termini e le modalità indicati al successivo articolo 5.

Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'imputazione della spesa sarà a valere sul Fondo ordinario del CEFPAS.

La consegna dovrà avvenire presso il CEFPAS, via G. Mulè n. 1, 93100 Caltanissetta - edificio Delta.

#### **ART. 4 AVVIO DEL SERVIZIO E STIPULA SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI**

Una volta inoltrato il predetto contratto attuativo, il Fornitore, entro 3 giorni lavorativi, e, comunque prima dell'erogazione del servizio affidato, dovrà provvedere a restituirlo firmato digitalmente all'indirizzo di posta elettronica [cefpas@legalmail.it](mailto:cefpas@legalmail.it) per espressa accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

#### **ART. 5 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell' Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 2, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L' Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto attuativo a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell' Accordo Quadro. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si impegna inoltre a garantire al Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice di comportamento del Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Committente. In caso di violazione di tali impegni il Committente potrà risolvere il contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

#### **ART. 6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni 2 successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto attuativo, nonché

quelli relativi alle attività svolte dal Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

#### **ART. 7 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

#### **ART. 8 FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

L'appaltatore procederà all'emissione di fattura elettronica relativa alle prestazioni regolarmente eseguite e riferite al presente contratto. Il corrispettivo contrattuale, è da intendersi onnicomprensivo di ogni onere e spesa, IVA esclusa, sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e corrispondenza formale e fiscale, nonché previa verifica della conformità della fornitura, attestata dal certificato di ultimazione e regolare esecuzione rilasciata dal CEFPAS. Nessun aggravio di costi o rimborso spese ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto potranno essere pretesi, ritenendosi il compenso in tutto remunerativo della fornitura di cui al presente contratto. Nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità accertate dal CEFPAS, il termine di pagamento sarà automaticamente prorogato senza che possa farsi richiesta di interessi di sorta. Non sarà riconosciuto alcun compenso alla Società nel caso di inadempimento dell'obbligazione, ovvero sarà riconosciuto un pagamento ridotto in caso di adempimento parziale, fatta salva in ogni caso la riserva di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti. La fattura elettronica dovrà riportare il codice IPA UFZ1 TR e il CIG della procedura di affidamento.

#### **ART. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dall'Appaltatore su apposito modello predisposto dall'Ente. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n.136/2010, l'Appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo riguardante con modalità che garantiscano la tracciabilità dei 3 flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Quadro la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

## **ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dal Committente

## **ART. 11 INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

Sarà applicata una penale nella misura dell'1 %, dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del contratto al netto dell'IVA e oneri della sicurezza nei seguenti casi non imputabili al Committente: in caso di ritardo sui tempi di esecuzione del contratto; nelle ipotesi di inesatto adempimento contrattuale, la penale sarà calcolata in ragione del ritardo nell'esecuzione della prestazione ovvero dei tempi occorrenti alla sostituzione del bene; in caso di non conformità del bene o del servizio, la penale sarà calcolata dal momento dell'avvenuto accertamento e fino alla sostituzione/ripristino del bene ovvero eliminazione del disservizio. Per procedere all'applicazione delle penali, il RUP notificherà all'appaltatore, a mezzo PEC, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati, a fronte della quale l'Appaltatore potrà fornire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato riscontro della contestazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà all'applicazione delle penali, fermo restando che l'appaltatore dovrà provvedere al corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente. Il CEFPAS potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

È fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni causati dal ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

## **ART. 12 CAUSE DI RISOLUZIONE**

Il Committente può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'affidamento;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'affidamento;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'affidamento;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere

la regolarità e la continuità dell'affidamento;

- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'affidamento;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

### **ART. 13 FORO COMPETENTE**

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Caltanissetta.

### **ART. 14 RINVIO**

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente Accordo Quadro si compone di n. 7 pagine.

Documento sottoscritto con firma digitale da Roberto Sanfilippo e da Luca Scifo ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.rnrrn.ii.

L'APPALTATORE

\_\_\_\_\_

IL COMMITTENTE

Il Direttore del Centro  
(Roberto Sanfilippo)

\_\_\_\_\_



SANFILIPPO  
ROBERTO  
30.07.2024  
12:22:38  
GMT+01:00

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

Il sottoscritto Luca Scifo nella qualità di legale rappresentante dell'appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente atto di sottomissione e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 del codice Civile, dichiara

specificamente di approvare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del presente contratto.  
Documento sottoscritto con firma digitale da Luca Scifo ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M.  
22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'APPALTATORE

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto acconsente, inoltre, al trattamento dei dati personali trasmessi, che saranno trattati, secondo le previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e nel D. Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento del servizio.

L'APPALTATORE

\_\_\_\_\_







Nome documento      Contratto attuativo n.1\_signed.pdf.p7m

Data di verifica      07/08/2024 08:39:05 UTC

Versione verificatore      7.0.17

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 Scifo Luca	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	<b>VALIDA</b>	2
2	Firma	 SANFILIPPO ROBERTO	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	<b>VALIDA</b>	4
		Appendice A			6

Scifo Luca

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 07/08/2024 09:39:05 GMT+01:00

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 06/08/2024 15:46:36 GMT+01:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://id.infocamere>

[.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf](https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf)

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

### Dettagli certificato

**Soggetto:** Scifo Luca

**Seriale:** 386f0e

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-SCFLCU80R25A089F

**Autorità emittente:** CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service

Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2.1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:

<https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>,1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

**Validità:** da 02/07/2024 09:40:28 UTC a 02/07/2027 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni  
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (en) <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>

SANFILIPPO ROBERTO

Esito verifica firma VALIDA

✓ Firma integra

La firma è in formato PADES-BES  
La firma è integra

✓ Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 07/08/2024 09:39:05 GMT+01:00  
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 30/07/2024 12:22:38 GMT+01:00  
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS  
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni  
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)  
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>  
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

**Soggetto:** SANFILIPPO ROBERTO

**Seriale:** 10bc76

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-SNFRRT70D04D969K

**Autorità emittente:** CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature  
CA,O=D.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service  
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:

<https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>,1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

**Validità:** da 20/01/2022 08:58:56 UTC a 20/01/2025 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (en) <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>

## Appendice A

### Certificati delle autorità radice (CA)

#### InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Seriale:** 01

**Organizzazione:** InfoCamere S.C.p.A.

**Nazione:** IT

**Utilizzo chiavi:** keyCertSign | cRLSign

**Autorità emittente:** CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature  
CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service  
Provider.O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

**Validità:** da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC